

**Qual'è il trattamento economico spettante al lavoratore assente per infortunio sul lavoro?**

Con riferimento al tema in oggetto, si precisa che come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 38, comma 2, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, letta in combinato disposto con il comma 1 dello stesso articolo, nel periodo complessivo, ossia pari a 36 mesi, di possibile conservazione del posto, il lavoratore assente per infortunio (come nel precedente quadro regolativo contrattuale) ha diritto all'intera retribuzione cui all' art. 36, comma 10, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto, come determinato nella tabella 1) allegata al CCNL del 6/07/1995.